	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

**“..L’Organizzazione è una modalità per gestire l’incertezza,
per dare applicazione alle decisioni,
per risolvere i problemi,
per supplire alla limitatezza della ragione umana,
per mettere in pista la razionalità intenzionale anche se limitata..”**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 Dicembre 2016

Bertani Trasporti S.p.A. – Capitale sociale: 5.160,000 i.v.
 Sede Legale: Via Europa, 26 – 46043 Castiglione delle Stiviere, Mantova, Italia
 P. IVA. - codice fiscale: 00247680200


Tel. +39 0376 6781 Fax +39 0376 671177
 E-mail: info@bertanitrasporti.it posta certificata: bertani@pec.bertanitrasporti.it
 Sito: www.bertanitrasporti.it

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

STATO DEL DOCUMENTO: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
0/13.12.2016	Prima emissione.
1/23.10.2017	Prima revisione: Reato di istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis e 2635-ter .
2/08.05.2018	Seconda revisione: Legge 30 novembre 2017 N° 179 (“WHISTLEBLOWING”) – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro.


AUTORIZZAZIONE
Firma: _____

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018


INDICE

PARTE GENERALE

BERTANI TRASPORTI S.P.A. – CAPITALE SOCIALE: 5.160,000 I.V.	1
SEDE LEGALE: VIA EUROPA, 26 – 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MANTOVA, ITALIA 1	
P. IVA. - CODICE FISCALE: 00247680200.....	1
PREMESSA.....	6
1. BERTANI TRASPORTI S.P.A. - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE	6
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BERTANI TRASPORTI - FINALITÀ E STRUTTURA	7
SEZIONE I: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE FONTI DEL MODELLO.....	9
3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI. LE SANZIONI.....	9
4. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	11
5. LEGGE 30 NOVEMBRE 2017 N° 179 (“WHISTLEBLOWING”) - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO.....	18
5.1 PROTEZIONE DEL <i>WHISTLEBLOWER</i>	18
5.2 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	18
5.3 RISERVATEZZA.....	18
6. L’ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	19
SEZIONE II: L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BERTANI TRASPORTI S.P.A.....	20
7. IL MODELLO DI BERTANI TRASPORTI.....	20
7.1 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO	20
7.2 I DESTINATARI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO DI BERTANI TRASPORTI	20
7.3 LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO.....	21
7.4 MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ, IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO, RILEVAZIONE DEI PRESIDI DI CONTROLLO E GAP ANALYSIS.....	22
7.5 RISK ASSESSMENT, VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI	23
7.6 SVILUPPO DEL MODELLO - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DEI POTERI, DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE	27
7.7 SVILUPPO DEL MODELLO - ELABORAZIONE DEL CODICE ETICO.....	27
7.8 SVILUPPO DEL MODELLO - ELABORAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	28
7.9 SVILUPPO DEL MODELLO - REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	28
7.10 SVILUPPO DEL MODELLO - ISTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI VIGILANZA	28
7.11 SVILUPPO DEL MODELLO - ATTIVITÀ SENSIBILI.....	28
8. L’ORGANISMO DI VIGILANZA	29
8.1 RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	29
8.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	29
8.3 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	31
8.4 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	32
8.5 TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	34
8.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	34
8.7 INFORMAZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIALI	34
8.8 REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	35
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE	36

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

10.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	37
10.1	LA COMUNICAZIONE INIZIALE	37
10.2	LA FORMAZIONE	37
10.3	INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ	38
11.	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	39

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

PARTE SPECIALE

ALLEGATO I: Codice Etico.

ALLEGATO II: Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 (come integrato e modificato).


ALLEGATO III: Mappatura delle attività sensibili a rischio-reato e GAP Analysis del Sistema di Controllo Interno D.Lgs. 231/2001.

ALLEGATO IV: Risk Assessment.

ALLEGATO V: Protocolli adottati dalla Società diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.

- 1-2) Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione
- 3) Gestione dei finanziamenti erogati da enti pubblici
- 4) Gestione degli omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni
- 5) Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi
- 6) Selezione e gestione del personale
- 7) Gestione dei rapporti con sindaci e revisori
- 8) Gestione dei flussi monetari e finanziari
- 9) Gestione delle vendite
- 10) Gestione della contabilità generale e del bilancio e degli adempimenti societari e fiscali
- 11) Gestione delle operazioni straordinarie
- 12) Gestione delle attività informatiche
- 13) Protocollo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
- 14) Protocollo per la gestione dell'ambiente

ALLEGATO VI: Sistema disciplinare.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018


PREMESSA

1. BERTANI TRASPORTI S.P.A. - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Bertani Trasporti S.p.A. (di seguito, “Bertani Trasporti” o “Società”) è uno dei più grandi operatori del mercato italiano del trasporto dei veicoli a motore (motoveicoli, autoveicoli, veicoli commerciali, industriali e agricoli).

L’organo al vertice del sistema di governo aziendale è il Consiglio di Amministrazione, che si identifica anche nella proprietà della Società. Ad eccezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri espletano in Bertani Trasporti anche funzioni di Direzione aziendale per quanto di competenza.

La Famiglia Bertani ha cominciato la sua attività nel settore del trasporto nel lontano 1938 e con una progressiva ma costante evoluzione ha via via acquisito sia specializzazione che quote di mercato. Attualmente Bertani Trasporti S.p.A. è inserita ai vertici della distribuzione di materiali, ma soprattutto di vetture e veicoli industriali per importanti case automobilistiche nazionali ed estere. Offre strutture e capacità operative idonee nella gestione dei flussi materiali e prodotti finiti per le grandi realtà produttive. L’organizzazione aziendale verte su di un’attenta concentrazione di tutte le attività Direzionali e Amministrative presso la sede di Castiglione delle Stiviere e un decentramento dei traffici presso le unità operative che, essendo collocate nei punti strategici dello scambio di merci e veicoli in Italia e in Europa, agevolano la raccolta e la distribuzione. La potenzialità di trasporto è garantita invece da un vasto parco automezzi di proprietà costituito da autotreni e trattori stradali adatti per il trasporto di merce o materiale, ma soprattutto di bisarche per il trasporto specifico di veicoli. Oltre al parco di proprietà, l’organizzazione si avvale della collaborazione di subvettori qualificati che operano in modo esclusivo per l’organizzazione e coopera inoltre con altri importanti trasportatori. Dal 1996 la Bertani Trasporti ha altresì sviluppato il trasporto combinato ruota-rotaia istituendo propri scali in Italia e all’estero.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BERTANI TRASPORTI - FINALITÀ E STRUTTURA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Bertani Trasporti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 Dicembre 2016.

La Società è da tempo determinata ad aderire alle previsioni dettate del legislatore nella normativa richiamata, ad attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto e a migliorare il proprio sistema di *corporate governance*, al fine di coniugare il raggiungimento dei migliori risultati con la piena conformità alle normative ed al rispetto dei più elevati *standard* etici. L'attuale edizione del Modello tiene peraltro in espressa considerazione le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia.

Con il presente Modello la Società intende perseguire l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità tra i propri dipendenti e tra i soggetti che hanno rapporti con la sua organizzazione aziendale.

Il Modello adottato dalla Bertani Trasporti S.p.A. ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, il presente documento si pone l'obiettivo di:


- ✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree a rischio reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle norme penali e amministrative ivi indicate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- ✓ consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Dal punto di vista strutturale, il Modello si articola in due Sezioni:

- la prima nella quale è descritta in via generale la disciplina introdotta dal D.Lgs. n.231/2001;
- la seconda riguardante, invece, il Modello specificamente adottato dalla Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello organizzativo della Società i seguenti documenti riportati in allegato:


- *Allegato I:* Codice Etico.
- *Allegato II:* Elenco e descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001 (come integrato e modificato).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

- *Allegato III:* Mappatura delle attività sensibili a rischio-reato e GAP Analysis del Sistema di Controllo Interno D.Lgs. 231/2001.
- *Allegato IV:* Risk Assessment.
- *Allegato V:* Protocolli adottati dalla Società diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire.
- *Allegato VI:* Sistema disciplinare.

Il presente documento è rivolto a tutte le persone che all'interno dell'organizzazione aziendale della Società:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché alle persone che di fatto esercitano tali funzioni di controllo e gestione;
- b) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

SEZIONE I: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E LE FONTI DEL MODELLO

3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI. LE SANZIONI

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi, a seguito di condotte illecite espressamente indicate dal legislatore, effettuate da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso e che comportino un vantaggio o comunque un beneficio per lo stesso Ente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita *“amministrativa”* dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi (di seguito cumulativamente *“Reati”*), nel loro interesse o vantaggio: si ha *“interesse”* quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il *“vantaggio”*, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il *“vantaggio esclusivo”* di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:


- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall’impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

Secondo quanto espressamente stabilito nel D.Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano di condotte illecite commesse all’estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a) il Reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente;
- b) l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l’Ente risponde, per i reati commessi all’estero, solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (norme del codice penale che disciplinano i reati commessi all’estero; qualora la legge preveda che l’autore del comportamento illecito sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente medesimo);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

d) L'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) La *sanzione pecuniaria*. Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'Ente a seguito di realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo Decreto ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote".
- b) Le *sanzioni interdittive*. Si applicano per alcune tipologie di Reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. In ogni caso, le Sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
1. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
 2. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
 3. abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
 4. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.
- Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.
- c) La *confisca*. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del Reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) La *pubblicazione della sentenza*. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

4. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA


Si riporta di seguito l'elencazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi più significativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si rinvia alla Parte Speciale del Modello e all'Allegato II per un maggior dettaglio esplicativo.

*A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
(artt. 24 e 25 del Decreto)*

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

*B) Reati di criminalità informatica
(art. 24-bis del Decreto)*

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

C) *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*
(art. 25-bis del Decreto)


- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

D) *Delitti contro l'industria e il commercio*
(art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.).

E) *Reati societari*
(art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

- Pene accessorie (art. 2635-ter c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

F) *Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999*
(art. 25-quater del Decreto)

G) *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
(art. 25-quater. 1 del Decreto)

H) *Delitti contro la personalità individuale*
(art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., 1° e 2° comma);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 – quater – 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).


I) *Abusi di mercato (reati)*
(art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

L'art. 187-quinquies del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

J) *Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi)*
(art. 187-quinquies TUF)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

*K) Reati inerenti la Salute e Sicurezza del Lavoro
(art. 25-septies del Decreto)*

La Legge n. 123/2007 ha comportato l'inserimento dell'art. 25 septies, poi sostituito dall'art. 300 D.Lgs. n. 81/2008, che prevede la responsabilità degli Enti in relazione al delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (comma 1), in tutti gli altri casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (comma 2) e nei casi di lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (comma 3).

I reati-presupposto sono pertanto:

- Reati di omicidio colposo (Omicidio colposo - 589 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di lesioni colpose gravi o gravissime (Lesioni personali colpose – 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche (sempre con interesse e vantaggio dell'Ente). Il soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione; tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.


*L) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(art. 25-octies del Decreto)*

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

M) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'Ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:

- a) commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

- c) ovvero commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero commesso in uno Stato ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- e) punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tali reati-presupposto sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 337 c.p.);
- il favoreggiamento personale (378 c.p.).

*N) Delitti in materia di violazione del diritto di autore
(art. 25-nonies del Decreto)*

- Articolo 171 e 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies legge 22 aprile 1941 n. 633.

*O) Intralcio alla giustizia
(art. 25-decies del Decreto)*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

*P) Reati Ambientali
(art. 25-undecies del Decreto)*

L'art. 25 undecies introdotto dal D.Lgs. 121/2011 punisce gli Enti per i reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente dal codice penale, dal D.Lgs. n. 152/2006 ("TUA"), dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 549/1993, dal D.Lgs. n. 202/2007. Inoltre sono stati introdotti nel Codice Penale i reati art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito Protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 2);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 3);
- Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 5, primo periodo);
- Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 5, secondo periodo);
- Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, articolo 137, comma 11);
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1, lettera a);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 6, primo periodo);
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 1, lettera b);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3, primo periodo);
- Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 5);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con destinazione della discarica, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/06, articolo 256, comma 3, secondo periodo);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (d.lgs. 152/06, articolo 257, comma 1);
- Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (d.lgs. 152/06, articolo 257, comma 2);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (d.lgs. 152/06, articolo 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 259, comma 1);
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 260, comma 1);
- Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (d.lgs. 152/06, articolo 260, comma 2);
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 6);
- Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo);
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 8, primo periodo);
- Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri - Area movimentazione fraudolentemente alterata (d.lgs. 152/06, articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo);
- Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, nei casi di esercizio di uno stabilimento con autorizzazione mancante, scaduta, decaduta, sospesa o revocata, di violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione o dalla normativa (dagli Allegati I, II, III o V alla


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

parte quinta del decreto 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del 152/06);

- Importazione, esportazione, vendita, trasporto, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (legge 7 febbraio 1992, n. 150, articolo 1, comma 1 e 2);
- Commissione dei reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, ossia "Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale";
- Importazione, esportazione, vendita, trasporto, o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato B e C, del regolamento (CEE) n. 3626/82 (legge 7 febbraio 1992, n. 150, articolo 1, comma 1 e 2);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (legge 28 dicembre 1993, n. 549, articolo 3 comma 6);
- Violazione dolosa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze (d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, articolo 8, comma 1);
- Violazione dolosa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze comportante danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, articolo 8, comma 2);
- Violazione colposa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze (d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, articolo 9, comma 1);
- Violazione colposa del divieto alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze comportante danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, articolo 9, comma 2).

Q) *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
(art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

5. LEGGE 30 NOVEMBRE 2017 N° 179 (“WHISTLEBLOWING”) - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO.

5.1 Protezione del *Whistleblower*

L'impresa tutela e protegge da misure discriminatorie tutti coloro (personale dipendente, collaboratori, fornitori) che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto del DLgs 231/2001, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

5.2 Modalità di segnalazione

Per il ricevimento delle segnalazioni di cui al punto precedente, l'impresa ha predisposto due canali:

- 1) Un canale convenzionale, attraverso la costituzione di una casella postale fisica intestata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo della sede legale dell'azienda. Tutta la corrispondenza pervenuta a tale casella postale non verrà protocollata, ma verrà consegnata chiusa al Presidente dell'OdV, che provvederà alla sua apertura e al successivo trattamento della segnalazione;
- 2) Un canale informatico, costituito da un indirizzo mail intestato all'OdV (con accesso riservato al Presidente). Per evitare la possibilità di accessi indebiti da parte di personale dell'azienda, viene garantito che tale indirizzo mail non risieda nei server aziendali e che lo stesso OdV non vi acceda da un computer appartenente alla rete aziendale. Come alternativa all'indirizzo mail, può essere utilizzato un software specializzato nella gestione del *whistleblowing* e gestito da strutture terze.

Il sito web dell'azienda dà evidenza dell'esistenza di questi due canali, rende disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisce l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante.

5.3 Riservatezza

Il Presidente dell'OdV tutelerà la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge. La documentazione informatica relativa alle singole segnalazioni sarà conservata in un computer non appartenente alla rete aziendale, ovvero, qualora questo non fosse possibile, in una cartella protetta da password conosciuta dal solo OdV. La documentazione cartacea relativa alle singole segnalazioni, inclusi i documenti elaborati dallo stesso OdV, qualora conservata presso l'azienda, dovrà essere accessibile unicamente all'Organismo di Vigilanza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

6. L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- 2) il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- 3) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione ed all'attività dell'Ente medesimo.


L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive - all'art. 6, comma 2 - le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;
- d) previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello richiede, infine, una verifica periodica del Modello nonché l'eventuale modifica dello stesso ogniqualvolta si registrino mutamenti nell'organizzazione o nell'attività sociale, nell'ipotesi di modifiche normative al decreto nonché allorquando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di cui al Modello.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che il Modello possa essere adottato "sulla base" di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Bertani Trasporti, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida Confindustria aggiornate a marzo 2014, a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi della predetta normativa. Si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

SEZIONE II: L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI BERTANI TRASPORTI S.P.A.

7. IL MODELLO DI BERTANI TRASPORTI

7.1 Funzione e scopo del Modello

Bertani Trasporti ha analizzato gli strumenti di “*governance*” societaria e di controllo già adottati, al fine di predisporre il proprio Modello Organizzativo e, quindi, di rafforzare il sistema di controllo interno volto alla prevenzione dei Reati di cui al Decreto.


Attraverso il presente Modello, Bertani Trasporti intende, in particolare, perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- informare tutti i Destinatari (vedasi successivo art. 6.2) del contenuto del decreto, della sua rilevanza e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi di perpetrazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- rendere noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che Bertani Trasporti non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse della Società, siano contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui Bertani Trasporti si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, i Partner di Bertani Trasporti, incluse le Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., dell'adeguamento della Società alle previsioni di cui alla richiamata normativa, nonché dei principi etici poste a fondamento delle attività della Società;
- informare i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori, i Partner di Bertani Trasporti, incluse le Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., del fatto che la Società non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui Bertani Trasporti si ispira e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività sociali.

7.2 I Destinatari del modello e del codice etico di Bertani Trasporti

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

I Consulenti, i Collaboratori, i Partner ed i Fornitori nonché le Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Bertani Trasporti, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

Bertani Trasporti richiede agli stessi Consulenti, Collaboratori, Partner e Fornitori, nonché alle Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati, tramite apposite clausole contrattuali e provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei Partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

7.3 Le modalità di costruzione del Modello

Come espresso in premessa, Bertani Trasporti si è determinata ad implementare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 svolgendo le seguenti attività:


- 1) analisi preliminare e pianificazione;
- 2) interviste e mappatura delle Attività Sensibili;
- 3) identificazione dei profili di rischio;
- 4) rilevazione dei presidi di controllo e Gap Analysis;
- 5) Risk Assessment, valutazione dei rischi residui e piano d'azione;
- 6) individuazione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), preposto alla vigilanza ed all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- 7) individuazione delle risorse aziendali a disposizione dell'OdV, di numero e valore adeguato ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- 8) individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - le comunicazioni all'OdV delle informazioni rilevanti.

Nell'ambito delle attività di intervista e mappatura dei rischi si è svolto un processo di sensibilizzazione del personale della Società alla funzione del Modello e ai principi comportamentali cui Bertani Trasporti si ispira.

A tal fine, le attività di implementazione del presente documento hanno preso avvio da un incontro iniziale (c.d. "*kick-off meeting*"), alla presenza dei vertici di Bertani Trasporti e dei referenti interni individuati per la costruzione del Modello, tra cui un Referente interno e i principali responsabili degli Uffici e Funzioni della stessa.

Nel corso di tale incontro si è proceduto a illustrare la portata del D.Lgs. 231/2001, le fasi di sviluppo del processo teso alla definizione del presente Modello ed il coinvolgimento richiesto ai singoli responsabili; il documento presentato, corredato di una descrizione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, è disponibile presso la Società.

Inoltre, le attività di implementazione del presente documento sono state precedute da una fase preliminare di raccolta e analisi della documentazione organizzativa (statuto, visura societaria, sistema delle deleghe e dei poteri, bilancio, organigramma, mansionari, regolamenti, procedure, contrattualistica rilevante, ecc.) e di pianificazione delle fasi di "costruzione" del Modello, articolate come di seguito descritto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

7.4 Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione dei presidi di controllo e Gap Analysis

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad intervistare i medesimi Responsabili degli Uffici e Funzioni coinvolte e procedere così alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando le aree “sensibili” rispetto ai Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei predetti Reati e degli Illeciti Amministrativi nonché quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può realizzare la commissione di una delle richiamate condotte illecite e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione delle medesime condotte. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nei documenti di mappatura quali la “matrice del profilo di rischio potenziale”. Nella matrice, oltre ad un’illustrazione delle attività di competenza di ciascuna Area e Servizio, sono identificati i profili di rischio di commissione delle ipotesi di Reato e di Illecito Amministrativo.

Nel condurre le attività di mappatura si è altresì tenuto conto della storia della Società e, qualora ricorrenti, degli eventuali comportamenti non conformi posti in essere nel passato. Tali documenti sono stati quindi condivisi con il Referente interno e i Responsabili intervistati. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l’adeguatezza dei controlli in essere.

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un’analisi intesa a valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l’attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. In specifico, le aree rilevanti ai fini della richiamata normativa sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso la Società per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla “*best practice*” e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio (“Gap Analysis”).

Sulla base dell’attività di cui sopra, sono state definite le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle aree a rischio-reato e/o strumentali identificate.

Nel corso dell’attività di mappatura e di analisi dei presidi di controlli è stata identificata la documentazione interna adottata dalla Società, utile al fine di impedire e/o limitare l’integrazione di quei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, ritenuti rilevanti per la Società stessa.

Inoltre, in tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

I risultati complessivi dell’attività, documentati nella medesima “matrice di rischio potenziale”, nella sezione dedicata ai “presidi di controllo esistenti” e alle “raccomandazioni”, sono stati condivisi con il vertice della Società.

Tutti i documenti predisposti in questa fase per la costruzione del Modello sono a disposizione dell’Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ad esso demandata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

7.5 Risk Assessment, valutazione dei rischi residui

Si è, quindi, proceduto con la valutazione del rischio-reato ai fini di una riduzione a livello accettabile, tenendo conto di quanto rilevato nelle precedenti fasi di analisi.

Per quanto riguarda i rischi ai fini della costruzione del Modello idoneo alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio “accettabile”.

Da un punto di vista meramente concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire su due fattori determinanti: la probabilità e di accadimento dell’evento e l’impatto dell’evento stesso.

Più in generale, nella progettazione di un sistema di controllo a tutela dei rischi di impresa e di business, un rischio può definirsi accettabile quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da proteggere.

Tuttavia, nel caso del D.Lgs. 231/2001 la logica economica dei costi non può essere un riferimento esclusivo. Pertanto, è importante che ai fini dell’applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da *“un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente”*.

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del Modello organizzativo quale esimente espressa dall’art. 6 del Decreto ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente.

La valutazione del rischio-reato è stata effettuata considerando il “rischio inerente” e il “rischio residuale”, dove si intende, per ogni singola area di rischio:


- “inerente”, il rischio quantificato nell’ipotesi di totale assenza di controlli all’interno dell’azienda;
- “residuale”, il rischio calcolato in base all’esistenza dei controlli rilevati durante le attività di Risk Assessment.

La valutazione del “rischio inerente” è stata effettuata sulla base di due fattori:

- “impatto”, ovvero l’entità delle conseguenze derivanti dal verificarsi del rischio;
- “probabilità”, ovvero la frequenza che un dato rischio si verifichi.

Il “rischio inerente” associato a ciascuna area è stato calcolato moltiplicando il valore dell’impatto ed il valore della frequenza.

$$\mathbf{R} \text{ (rischio)} = \mathbf{I} \text{ (impatto)} \times \mathbf{P} \text{ (probabilità)}$$

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

Si tenga presente, inoltre, che:

- il rischio inerente deriva dalla combinazione dell'impatto e della frequenza inerente (probabilità di accadimento di un evento non mitigata da alcuna attività di controllo);
- il rischio residuale deriva dalla mitigazione del rischio inerente dovuta dalla presenza dei controlli;
- il rischio residuale potrà essere uguale o inferiore rispetto al rischio inerente a seconda dell'efficacia dei controlli in essere.

La valutazione del "rischio inerente" e del "rischio residuale", basata su tre livelli (*Basso - Medio - Alto*) ha tenuto conto delle modalità di realizzazione dei reati e dei relativi controlli a presidio.

Ai fini della valorizzazione dell'Impatto Inerente sono stati considerati come parametri i seguenti fattori:

- Gravità sanzionatoria dell'area, ossia la tipologia di sanzione prevista per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- Rilevanza dell'area.

A ciascuna dimensione di valutazione è stato attribuito un valore in base ad una scala di valori definita (1 - 2 - 3). Il valore dell'Impatto Inerente per ciascuna area è stato calcolato in base alla media semplice dei valori attribuiti ai parametri individuati:

- Gravità sanzionatoria - per i reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 è stato attribuito un impatto basso, medio o alto in base alla tipologia di sanzione applicabile e, quindi, è stato assegnato un valore di riferimento così come indicato nella seguente tabella:

Sanzione	Impatto	Valore impatto
Pecuniaria quote ≤ 300	Basso	1
Pecuniaria quote > 300	Medio	2
Interdittiva - confisca - pubblicazione della sentenza	Alto	3

- Rilevanza - l'attribuzione di un valore alla dimensione "rilevanza dell'area", ossia la strategicità dell'area, è stata effettuata in base alla conoscenza della realtà aziendale e in base all'importanza di ciascuna area rispetto al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie aziendali.

Per la valutazione della Probabilità Inerente sono state considerate le seguenti dimensioni, la cui applicabilità è stata di volta in volta valutata, considerando l'ipotesi di reato a cui l'area a rischio è riferita e, specificamente, considerando la:

- Sensibilità dell'area;
- Frequenza dell'area.

Con riferimento ai sopradetti due parametri si consideri quanto segue.

- Sensibilità - l'attribuzione di un valore al parametro "sensibilità dell'area" - ossia l'esposizione al rischio-231 - è stata effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:
 - i. analisi storica, sia relativa alla storia della Società, sia relativa al settore di appartenenza inteso in senso generale;
 - ii. esperienza concreta maturata riguardo all'applicazione del Modello e ai profili di rischio delle attività aziendali, in virtù dell'attività di vigilanza svolta;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

iii. eventuali indirizzi giurisprudenziali intervenuti in materia.

- Frequenza - l'attribuzione di un valore al parametro "frequenza dell'area" è direttamente correlata alla frequenza di accadimento e alla numerosità delle operazioni, fattori che determinano il numero delle occasioni di commissione del reato 231.

Il "rischio residuale", invece, è la risultante della mitigazione del Rischio Inerente data dal livello dei controlli presenti nella struttura del processo esaminato.

Per individuare i controlli esistenti in ciascuna area oggetto di analisi, sono state acquisite specifiche informazioni con i Responsabili in sede di intervista.

Ai fini della quantificazione dell'efficacia dei controlli è stata stimata la percentuale di efficacia degli stessi che varia dal livello "Efficace" (100%) al livello "Non Efficace" (0%).

Tale percentuale esprime il grado di mitigazione del rischio in ciascun processo.

Per pervenire alla stima della percentuale di efficacia dei controlli sono state effettuate le seguenti valutazioni:

Rif.	Livello dei GAP rilevati	Efficacia dei controlli
1	GAP maggiori aventi impatto sull'intero sistema di controllo interno o su più aree dello stesso	0% - 25%
2	GAP maggiori o medi aventi impatto esclusivamente sui controlli di una sola area di interesse	26% - 50%
3	GAP medi o minori che evidenziano una parziale inefficacia dei controlli su una sola area e/o il potenziale rischio di inefficacia degli stessi controlli	51% - 75%
4	GAP minori che evidenziano l'opportunità di interventi di miglioramento o assenza totale di GAP	76% - 100%

In base a quanto sopra esposto, i valori che possono essere assunti dal "rischio inerente" e dal "rischio residuo" sono rappresentati nelle tabelle di seguito riportate:

Impatto	3	6	9
	2	4	6
	1	2	3
	Probabilità		


Impatto	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Medio	Alto
	Basso	Basso	Medio
	Probabilità		

A tali valutazioni corrispondono le seguenti tipologie di intervento correttivo classificate in ordine di priorità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

Rischio Residuo <i>Scala di valutazione</i>	Descrizione
<i>Basso</i>	<p>Rischio di residuale rilevanza.</p> <p>I rischi che rientrano nella presente categoria richiedono solitamente un intervento di miglioramento del sistema di controllo interno nel medio-lungo periodo e una regolare attività di monitoraggio al fine di verificare che il rischio non richieda un intervento immediato.</p>
<i>Medio</i>	<p>Rischio di media rilevanza.</p> <p>I rischi che rientrano nella presente categoria richiedono solitamente un intervento di miglioramento del sistema di controllo interno nel breve-medio periodo ed un monitoraggio frequente al fine di verificare che il rischio non richieda un intervento immediato.</p>
<i>Alto / Molto Alto</i>	<p>Rischio di alta rilevanza.</p> <p>I rischi che rientrano nella presente categoria richiedono un intervento immediato di mitigazione.</p>

Tale documentazione trova evidenza, con riferimento a ciascuna Area di rischio/processo esaminata, nel documento "Risk Assessment".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

7.6 Sviluppo del Modello - Valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri di Bertani Trasporti è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, procure, ecc.) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

E' stata inoltre valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure con riferimento alle attività proprie di Bertani Trasporti, verificando eventuali necessità di adattamento. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei Reati e tale da assicurare un'efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società; in tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- a) i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- b) è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- c) in materia di erogazione del credito, le deleghe devono risultare da una delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" devono essere documentati;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.

Come definito più dettagliatamente nella Parte Speciale del Modello, le procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra i vari attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato.

E' altresì necessario che le deleghe abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno di Bertani Trasporti, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società e i poteri a lui delegati; che definiscano i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi aziendali.

7.7 Sviluppo del Modello - Elaborazione del Codice Etico

Nel corso del processo di elaborazione del Modello Bertani Trasporti ha provveduto alla definizione di un proprio Codice Etico, al fine di recepire e formalizzare i principi e le visioni etico-comportamentali che concorrono a definire le linee di condotta e il profilo etico della Società, sia per quanto riguarda l'immagine esterna che nell'orientamento di tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Bertani Trasporti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

7.8 Sviluppo del Modello - Elaborazione del Sistema Sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al capitolo 8 del presente documento.

7.9 Sviluppo del Modello - Revisione delle Clausole Contrattuali

E' stata valutata, infine, la necessità di inserire specifiche clausole contrattuali per regolare i rapporti di Collaboratori, Consulenti, Fornitori, Partner e Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. in ordine ai profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.10 Sviluppo del Modello - Istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico dell'Ente anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso.


Per i dettagli in merito si rimanda al successivo capitolo 7 del presente documento.

7.11 Sviluppo del Modello - Attività Sensibili

A seguito della mappatura della attività poste in essere dalla Società, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi.

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
3. Gestione dei finanziamenti erogati dagli Enti Pubblici;
4. Gestione degli omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni;
5. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
6. Selezione e gestione del personale;
7. Gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori;
8. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
9. Gestione delle vendite;
10. Gestione della contabilità generale e del bilancio;
11. Gestione delle operazioni straordinarie;
12. Gestione delle attività informatiche;
13. Gestione delle informazioni privilegiate;
14. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Bertani Trasporti, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, ha nominato in data 13 Dicembre 2016 l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito anche "OdV"), al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'OdV - considerato nel suo complesso - impronti le proprie attività a criteri di *autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione*, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'*autonomia* e l'*indipendenza* dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Inoltre, al fine di garantire all'OdV una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, senza limitazioni che possano conseguire a insufficienti risorse finanziarie, è assegnato a tale organismo un fondo annuo deciso dal Consiglio di Amministrazione di Bertani Trasporti. L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.


Il requisito della *professionalità* si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla *continuità di azione*, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società. Al fine di aderire a detto criterio, tale Ufficio può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o a consulenti esterni.

È necessario altresì che i componenti dell'OdV dispongano di capacità specifiche in tema di *attività ispettiva e consulenziale*.

8.2 Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Bertani Trasporti è un organismo collegiale, composto da tre membri.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati con esperienza nel settore nel quale Bertani Trasporti svolge la propria attività, e con competenze in ambito legale, contabile e delle procedure di controllo, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali.

I componenti dell'Organismo possono essere nominati tra soggetti interni o esterni alla Società.

I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.


(i) Requisiti di professionalità ed onorabilità. Cause di ineleggibilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di requisiti di professionalità, di cui al paragrafo precedente, e di onorabilità.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'OdV coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'OdV debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

(ii) Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di Bertani Trasporti può revocare i componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'OdV, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

(iii) Decadenza

I componenti dell'OdV decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina siano:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 TUB;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- l'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del precedente paragrafo 8.1 e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'OdV:


- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

8.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Con espresso riferimento ai compiti ed alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, si specifica che per quanto attiene all'attività di *vigilanza* sul funzionamento e l'*osservanza* del Modello, a detto organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'applicazione del Modello, e così sulla coerenza tra quanto in esso previsto e i comportamenti concretamente adottati, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto 231;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- individuare e promuovere gli aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.

Nell'ambito delle funzioni sopra indicate, più in particolare sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

- verificare periodicamente le aree di attività a rischio reato al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite oltre;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o comunque emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi e i principi previsti dai Protocolli di prevenzione del Modello siano applicati e comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto 231, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si precisa come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, mentre all'OdV spetti il compito di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e di monitorarne periodicamente la sua adeguatezza.

Nello svolgimento delle predette attività, l'Organismo può avvalersi del supporto di altre funzioni interne della Società e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del vertice societario.

L'OdV si riunisce con cadenza periodica e comunque almeno ogni tre mesi. Sia il Presidente dell'Organismo che i suoi membri possono tuttavia richiedere per iscritto ulteriori incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione o di singoli componenti della Società di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi. Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda al Regolamento del medesimo Organismo.

8.4 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato dalla Società ai fini del Decreto, tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- flussi informativi generali;
- flussi informativi specifici per processo rilevante ai fini del Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro (indicati agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.231/2001) che cooperano al perseguimento dei fini della Società sono tenuti a informare, ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

Inoltre, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a tempestivamente trasmettere, ogni qualvolta l'evento si verifici, all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: Guardia di Finanza, ASL/ASTT, INPS, INAIL, ecc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati e gli Illeciti Amministrativi, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per i Reati e gli Illeciti Amministrativi;
- rapporti predisposti dalla Direzione e dai Responsabili degli Uffici e delle Funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale.

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all'OdV:

- ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento del Modello Organizzativo;
- ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa e di governance di Bertani Trasporti;
- le operazioni societarie straordinarie di Bertani Trasporti;
- ogni nuova attività aziendale.


Le modalità e le tempistiche di flussi informativi *ad hoc* all'OdV per specifiche aree di attività a potenziale rischio-reato saranno meglio dettagliate dallo stesso OdV.

Tutti i flussi informativi, generali e specifici, devono comunque essere forniti in forma scritta o tramite casella di posta elettronica e indirizzati all'Organismo di Vigilanza. A riguardo, è definita una casella di posta elettronica con il seguente indirizzo: ODV@bertanitrasporti.it Tale casella sarà accessibile solo ai membri dell'OdV.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Bertani Trasporti o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'OdV è conservata dallo stesso Ufficio in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto n. 196/2003, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice societario.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente ai membri dell'OdV, che si impegnano a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta: il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'OdV costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Consiglio di Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'OdV dei flussi informativi sopra elencati sarà considerata violazione del Modello Organizzativo e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

Per maggiore dettaglio si rimanda al protocollo specifico per la definizione della modalità di gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

8.5 Trattamento della segnalazione delle violazioni

L'Organismo valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

L'OdV segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni/altri Uffici aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Vertici o i Consiglieri della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

8.6 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, inoltre, dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.


In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la segnalazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

8.7 Informazioni dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OdV informa *semestralmente* il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione ed all'efficacia del Modello Organizzativo (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni. Tali comunicazioni avvengono in maniera formale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

L'Organismo può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.


Su *base annuale*, l'Organismo deve inoltre predisporre un *rapporto scritto* indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Società, sottoscritto da tutti i suoi membri, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'OdV comunica inoltre il piano delle attività previste per l'anno successivo al Consiglio di Amministrazione; quest'ultimo potrà suggerire all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

8.8 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV disciplina il proprio funzionamento attraverso la redazione di un proprio apposito regolamento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficace attuazione del Modello organizzativo non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nella architettura del D.Lgs. n. 231/2001; esso costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne.


Eventuali infrazioni comprometterebbero il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando la applicazione da parte dell'azienda di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore) e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui scaturisca un procedimento penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

In allegato è riportato il Sistema Disciplinare di Bertani Trasporti (Allegato VI).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

10. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

10.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il personale in forza in azienda al momento dell'adozione stessa. In particolare, la comunicazione viene disposta attraverso:

- invio di una comunicazione firmata dall'Organo Amministrativo a tutto il personale sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- diffusione del Modello mediante apposita cartella nella rete aziendale ed invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- inserimento del Modello sul sito internet della Società.

Ai nuovi assunti vengono date le medesime informazioni di cui al paragrafo precedente.

I suddetti soggetti sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano la presa visione e l'accettazione del Modello, e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle Aree Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

10.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di Bertani Trasporti di garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali Bertani Trasporti ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le attuali risorse di Bertani Trasporti, nonché verso quelle ancora da inserire.

Il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione verso quei dipendenti che operano nelle Aree Sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa ed in stretto coordinamento con l'Organo Amministrativo e con i Responsabili degli Uffici e delle Funzioni preposte valutare l'efficacia del piano formativo proposto dall'OdV con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro *reiterazione*, ai controlli sull'*obbligatorietà* della partecipazione e alle *misure da adottare verso quanti non frequentino* senza giustificato motivo.

In forza di ciò, ha previsto interventi tesi alla più *ampia diffusione* delle prescrizioni del Modello ed alla conseguente *sensibilizzazione di tutto il personale*.

E' pertanto previsto:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

- un *livello di ingresso*, indirizzato a tutto il personale e da diffondere attraverso opportuni mezzi (*e-learning*, materiale informativo, comunicazioni, ecc.) relativo alla illustrazione dei seguenti argomenti:
 - quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione dei Reati e Illeciti Amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
 - il Modello;
- un *livello avanzato* indirizzato a tutti i Responsabili di Ufficio/Funzione, e in particolare al personale che opera in Attività a Rischio, da diffondere attraverso corsi in aula, che prevedano, ove opportuno, la partecipazione di relatori esterni ai quali è affidato il compito di fornire testimonianze utili ai fini del processo di formazione, e la predisposizione di attività di verifica dell'avvenuto apprendimento;
- un *livello specialistico* per particolari figure professionali e/o Attività a Rischio (eventuale).

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti, nonché da eventuali test di verifica di apprendimento.


Per quanto concerne i *neoassunti* ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il relativo Responsabile di Funzione/Ufficio.

A cadenza periodica si procederà alla *reiterazione dei corsi*, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo, secondo modalità indicate all'Organo Amministrativo dall'OdV, in coordinamento con i Responsabili degli Uffici e delle Funzioni preposte.

10.3 Informazione a soggetti terzi soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti, i Partner e le Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. sono rispettivamente informati dell'adozione da parte della Società del Codice Etico e del presente Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché alle predette norme.

I Collaboratori e i Consulenti sono altresì informati delle regole e dei principi di controllo contenuti nel Modello, relativi alla specifica area dell'attività espletata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	REV.	DATA
	MOG231	2	08/05/2018

11. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell'Ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai Reati ed agli Illeciti Amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione.

La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il vertice societario e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.